

**A TUTTE LE IMPRESE EDILI
ED AFFINI
LORO SEDI**

Prot. n° 007

Viterbo, 07 aprile 2022

OGGETTO: Contratto integrativo provinciale 27/06/2016 – E.V.R. anno 2022

Con riferimento all'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all'anno 2022, comunichiamo che ANCE Viterbo, Sezione Costruttori Edili di Unindustria Viterbo e le Organizzazioni Sindacali provinciali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, hanno proceduto, in data 5 aprile 2022, alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti ed alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Viterbo e provincia (Allegato 1).

Tale verifica, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 38 CCNL nonché del CCPL 27/06/2016, è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e tutti e quattro gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.

Pertanto, per l'anno 2022, l'importo di E.V.R. erogabile sul territorio di Viterbo e provincia sulla base dei dati verificati, in applicazione a quanto previsto dal CCNL e dal CCPL 27/06/2016, è maturato nella misura del 100% dell'aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari in vigore al 01/07/2014 (come da tabella A e B di seguito riportate)

TABELLA A**OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022**

	Operaio Comune	Operaio Qualificato	Operaio Specializzato	Operaio IV Livello
EVR (4%)	Euro 0,19	Euro 0,22	Euro 0,25	Euro 0,26

Per gli operai, l'erogazione avverrà mensilmente ed il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.



TABELLA B

IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello	7° livello
EVR (4%)	Euro 32,61	Euro 38,16	Euro 42,40	Euro 45,66	Euro 48,92	Euro 58,71	Euro 65,23

Per gli impiegati, l'erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Gli importi di E.V.R. riportati nelle tabelle A e B che precedono, erogabili a livello provinciale, saranno erogati dalle aziende, solo se dovuti, previa verifica dei parametri a livello aziendale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 CCNL e dal CCPL 27/06/2016.

Ogni impresa procederà pertanto alla verifica e calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. Ore denunciate alla Cassa Edile (*)
2. Volume affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

(*) Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà i dati relativi ai due parametri come sopra individuati prendendo a riferimento il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti parametri con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale come riportata nelle tabelle A e B che precedono.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato ferma restando l'attivazione della procedura relativa all'autodichiarazione di seguito descritta.

Qualora solo uno dei parametri risulti negativo, l'EVR sarà erogato nella misura ridotta, i cui importi sono riportati nelle tabelle C e D che seguono fermo restando l'attivazione della procedura relativa all'autodichiarazione di seguito illustrata.

Se dalla valutazione a livello aziendale risultino uno o entrambi gli indicatori negativi, l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, **riportata nell'allegato 2) e contenente gli specifici indirizzi di posta elettronica cui inviare l'autodichiarazione stessa**, alla RSA/RSU, ove presenti, alla Cassa Edile Viterbo, all'ANCE Viterbo Sezione Costruttori Edili, alla Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autodichiarazione l' ANCE Viterbo Sezione Costruttori Edili, attiverà un confronto con le parti volto alla verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque

esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa e la documentazione afferente le ore denunciate in Cassa Edile (*). Accertata la correttezza dei presupposti previsti per il riconoscimento della riduzione dell'EVR, l'impresa sarà tenuta a corrisponderlo ai dipendenti nella misura ridotta i cui importi sono riportati nelle tabelle C e D che seguono.

Il rifiuto da parte dell'impresa ad attivare il confronto, comporterà l'obbligo all'erogazione dell'EVR nella misura fissata a livello provinciale (tabelle A e B che precedono).

TABELLA C

OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

	Operaio Comune	Operaio Qualificato	Operaio Specializzato	Operaio IV Livello
EVR	Euro 0,12	Euro 0,14	Euro 0,16	Euro 0,17

TABELLA D

IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello	7° livello
EVR	Euro 21,20	Euro 24,80	Euro 27,56	Euro 29,68	Euro 31,80	Euro 38,16	Euro 42,40

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4% stabilita a livello provinciale i cui importi sono riportati nelle tabelle A e B che precedono. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Si precisa che l'E.V.R., come sopra determinato, spetta per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Pertanto, all'esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l'E.V.R. spettante per i mesi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell'anno in corso.

Si ricorda che l'E.V.R. erogato, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge. Non avrà, inoltre, alcuna incidenza su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è convenuto, in base all'art. 2120 c.c., escluderne espressamente l'imputazione.

IL PRESIDENTE

(Andrea Belli)



Allegati:

- 1) Verbale di accordo del 5 aprile 2022
- 2) Fac-simile di autodichiarazione